Appendice B – Ripristino delle condizioni di equilibrio economico-finanziario - (punto 3.2.4 dell'Allegato del DM 367 in data 8 agosto 2018)

"3.2.4. *I presupposti economici e di servizio della presente imposizione sono stati determinati sulla base dei parametri specificati nell'allegato tecnico alla Conferenza dei servizi svoltasi il 12 luglio 2018, relativi, in particolare, ai costi del servizio e ai ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe imposte ai volumi di traffico previsti.*

Qualora dall'esame dei dati a consuntivo si prospettino scostamenti imprevedibili, in eccesso o in difetto, dei volumi di traffico superiori al 5% rispetto a quelli previsti nel citato allegato tecnico, riconducibili a cause strutturali quali (1) crisi settoriale o squilibri di mercato e/o (2) modifiche dell'offerta complessiva del settore, la Regione Autonoma della Sardegna o il vettore hanno facoltà di presentare istanza di verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dell'imposizione degli oneri. I suddetti scostamenti potranno essere misurati esclusivamente con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre mesi consecutivi. Le due parti, accertati i presupposti dell'istanza di verifica, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, addivengono ad un accordo sulle modalità di ripristino delle suddette condizioni di equilibrio tramite una revisione dei servizi previsti dalla presente imposizione oppure, ove ciò non sia possibile, delle tariffe onerate residenti/non residenti. La parte proponente l'istanza di verifica trasmetterà la propria proposta di aggiornamento degli assetti e degli equilibri contrattuali alla controparte. La medesima proposta, corredata dalla pertinente documentazione di verifica, sarà inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC per l'acquisizione di eventuali osservazioni.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole dell'ENAC, approverà la proposta di cui sopra con decreto direttoriale.

La facoltà di presentare istanza di verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario non è esercitabile nel primo semestre di decorrenza dell'imposizione di oneri. Per le modalità di applicazione del presente punto si rimanda all'appendice B "Ripristino delle condizioni di equilibrio economico-finanziario"

Nell'ipotesi di variazioni a carattere strutturale così come riportato al punto 3.2.5 del DM di imposizione, occorre ritrovare l'equilibrio economico - finanziario, a tale scopo i parametri su cui agire sono l'OFFERTA (capacità e frequenze) e la TARIFFA.

Casi possibili:

1) **DIMINUZIONE** in misura superiore al 5% dei passeggeri sulla rotta, rilevata in ciascuno dei mesi del periodo di riferimento. L'equilibrio economico-finanziario potrà essere ristabilito attraverso le seguenti due modalità
   a) **adeguamento dell'offerta complessiva giornaliera** in questo caso dall'osservazione dell'andamento settimanale del traffico sulla rotta si interviene adeguando puntualmente dell'offerta nei mesi interessati a partire dall'annualità successiva a quella di rilevazione, attraverso:
      i) riduzione della **capacità** giornaliera con l'utilizzo di aeromobili di capienza inferiore. Il mancato ricavo, derivante dalla diminuzione dei passeggeri, si intende compensato dal minor costo attribuibile all'utilizzo di un aereo di capienza inferiore;
      ii) in alternativa, per rotte con più di 3 voli al giorno, potranno essere ridotte le **frequenze**. Il mancato ricavo, in questo caso, è compensato dal minor costo derivante dalla riduzione delle frequenze stesse.
      Per rotte con frequenze in numero pari o inferiore a 3 si procede con l'adeguamento tariffario previsto al punto b).

L'adeguamento dell'offerta, come sopra descritto, comporterà la modifica della capacità e delle frequenze così come richieste dall'imposizione di oneri per il medesimo periodo degli anni successivi.

b) **adeguamento tariffario**: ove non sia possibile intervenire attraverso la diminuzione dell'offerta, si procede all'adeguamento tariffario residenti/non residenti, che consenta di ripristinare l'equilibrio stabilito in fase di determinazione degli OSP. Il mancato ricavo, derivante dalla diminuzione dei passeggeri è compensato dalla variazione in aumento della tariffa da applicare a partire dall'annualità successiva.

2) AUMENTO in misura superiore al 5% dei passeggeri sulla rotta, rilevata in ciascuno dei mesi del periodo di riferimento. L'equilibrio economico-finanziario potrà essere ristabilito attraverso la seguente modalità

a) **adeguamento dell'offerta complessiva giornaliera** in questo caso dall'osservazione dell'andamento settimanale del traffico sulla rotta si interviene adeguando puntualmente dell'offerta nei mesi interessati a partire dall'annualità successiva a quella di rilevazione, attraverso:
   i) aumento della **capacità** giornaliera con l'utilizzo di aeromobili di capienza superiore. Il maggior ricavo, derivante dall'aumento dei passeggeri, si intende compensato dal maggior costo attribuibile all'utilizzo di un aereo di capienza superiore;
   ii) in alternativa, potranno essere aumentate le **frequenze**. Il maggior ricavo, in questo caso, è compensato dal maggior costo derivante dall'aumento delle frequenze stesse.

L'adeguamento dell'offerta, come sopra descritto, comporterà la modifica della capacità e delle frequenze così come richieste dall'imposizione di oneri per il medesimo periodo degli anni successivi.

b) **adeguamento tariffario**: ove non sia possibile intervenire attraverso l'aumento dell'offerta, si procede all'adeguamento tariffario per passeggeri residenti/non residenti, che consenta di ripristinare l'equilibrio stabilito in fase di determinazione degli OSP. Il maggior ricavo, derivante dall'aumento dei passeggeri è compensato dalla variazione in diminuzione della tariffa da applicare a partire dall'annualità successiva.

L'entità dell'**ADEGUAMENTO TARIFFARIO** di cui ai precedenti punti 1 b) e 2 b) avverrà sulla base dei criteri e dei parametri adottati per la determinazione delle tariffe così come calcolate nell' "*Allegato tecnico alla Conferenza di Servizi per la determinazione degli OSP da e per la Sardegna".*
Agli adeguamenti tariffari della presente Appendice B provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante decreto direttoriale, sulla base delle risultanze di un'istruttoria congiunta fra ENAC e Regione Autonoma della Sardegna.
La Regione Autonoma della Sardegna darà comunicazione delle variazioni tariffarie al vettore operante la rotta onerata interessata.

Si riportano di seguito le tabelle utili ai fini dell'applicazione della procedura di cui sopra.

Rotta	Costo tratta	Tot.voli richiesti	Passeggeri
CAG-FCO-CAG	€ 8.249,85	6.420	923.087
CAG-LIN-CAG	€ 9.439,58	5.326	614.354
AHO-FCO-AHO	€ 7.853,28	2.580	356.703
AHO-LIN-AHO	€ 8.249,85	1.912	196.866
OLB-FCO-OLB	€ 7.060,12	2.642	299.487
OLB-LIN-OLB	€ 8.249,85	2.766	325.464

Passeggeri per mese

	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	TOT
CAG-FCO	68788	72718	61137	53630	67589	66696	77.728	89.767	96.811	97.453	90.985	79.785	**923.087**
CAG-LIN	39234	46343	36922	30836	39559	42.850	44.456	68.033	74.497	76.190	68.613	46.821	**614.354**
AHO-FCO	26.364	28864	24591	21688	25471	28326	29.198	35.151	37.344	39.658	33.755	26.293	**356.703**
AHO-LIN	9.643	13363	9701	7270	9266	16.697	14.310	23.931	27.001	28.378	22.890	14.416	**196.866**
OLB-FCO	18986	20978	16364	16034	19095	22684	24.925	30.178	37.487	40.892	28.838	23.026	**299.487**
OLB-LIN	22046	23994	19395	17752	21988	24902	21.306	32.519	45.245	46.249	29.258	20.810	**325.464**

18A06055

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 20 luglio 2018.

Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2018.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art. 58, che prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, alimentato da risorse pubbliche e private;

Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle derrate che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie, nonché le modalità di attuazione;

Visto il decreto 17 dicembre 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, recante «Indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni caritative destinatarie delle derrate alimentari da distribuire agli indigenti come i soggetti (singoli, enti caritativi o raggruppamenti di enti caritativi) riconosciuti e iscritti all'albo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007;

Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre 2012, che dispone, tra l'altro, la gestione del fondo da parte di AGEA attraverso propri provvedimenti, sulla base di atti di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dando priorità dopo l'acquisto di derrate alimentari, alla copertura dei costi per i servizi di trasporto, stoccaggio e trasformazione delle derrate alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle Organizzazioni caritatevoli, quali lo stoccaggio, la conservazione e la gestione amministrativa del processo distributivo delle derrate alimentari;

Visto l'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, recante disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018 recante nomina dei Ministri, dal quale deriva, per mancata previsione e nomina del Ministro per la cooperazione internazionale di cui all'art. 58, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, che il Ministro concertante, ai fini del presente decreto, è il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 10, comma 1, n. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in tema di operazioni esenti IVA;

Visto l'art. 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, recante «Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fine di solidarietà sociale» che equipara ai consumatori